

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5317 del 30/09/2024
Oggetto	Archiviazione dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione ad uso industriale codice pratica FEPPA1476 -
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5519 del 27/09/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274 e 2242 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che:

- la società F.LLI VANNUCCI S.R.L., c.f. 00113320477, ha presentato istanza di concessione di derivazione ad uso industriale assentita con atto n. 9577 del 07/07/2006 con validità dal 01/01/2001 per una portata massima pari a l/s 3,2 e volume complessivo pari a mc/annui 25.000, esercitata mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Fiscaglia (FE), (prima denominato ‘Comune di Migliaro’), via Savonarola n. 93, individuato catastalmente al fg. 4, mapp. 261, (al catasto indicata via Sfondrabò), notificata con prot.06.61735 del 07/07/2006;
- la medesima società ha presentato istanza di rinnovo assunta a prot. PG.2006.1067738 del 12/12/2006, con richiesta di cambio d’uso dall’anno 2003 da industriale a antincendio, procedimento pendente e non ancora giunto agli atti finali;

RILEVATO che la società risulta in fallimento dichiarato in data 15/01/2020 (fallimento n. 1.del 15/01/2020, Tribunale di Pistoia);

PRESO ATTO che la società concessionaria:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- non è risultata in regola con alcuni pagamenti connessi all’uso pregresso della risorsa;
- non ha provveduto alla rimozione dell’opera di presa e al ripristino dei luoghi;
- ha costituito in data 26/07/2006 un deposito cauzionale pari a 1.757,50 euro;

DATO ATTO che:

- con nota prot. PG.2009.0019100 del 27/01/2009 il Servizio concedente ha richiesto il pagamento dei canoni 2001-2005, sollecitando il pagamento con successiva nota PG.2014.0299504 del 25/08/2014;
- con le seguenti note il Servizio concedente ha reiterato la richiesta del dovuto:
 - nota PG.2014.0388522 del 23/10/2014 inviata via PEC il 23/10/2014
 - nota PG.2014.0505217 del 22/12/2014 inviata via PEC il 24/12/2014
 - nota PG.2015.0309023 del 13/05/2015 inviata via PEC il 14/05/2015

- nota PG.2015.0558038 del 04/08/2015 inviata via PEC il 04/08/2015
- nota PG.2016.0004816 del 08/01/2016 inviata via PEC il 08/01/2016 con raccomandata firmata per ricevuta il 22/01/2016
- questa Agenzia ha trasmesso al Servizio Giuridico della Direzione Generale Ambiente e Cura del Territorio della Regione Emilia Romagna la nota di precisazione del credito relativa ai canoni demaniali prot. n. PG/2022/0152765 del 19/09/2022, ai fini delle valutazioni di competenza circa la recuperabilità del credito;

PRESO ATTO della nota PG. 2023/67678 del 18/04/2023 con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il progetto di stato passivo con il quale il curatore ha proposto l'ammissione limitatamente ai canoni relativi alle annualità 2018 e 2019 a titolo di credito chirografario;

RILEVATO da verifiche catastali che l'immobile presso cui è ubicato il pozzo risulta di proprietà della società fallita;

DATO ATTO che con nota PG/2024/0131514 del 16/07/2024 questa Agenzia ha richiesto al curatore informazioni in merito all'opera di presa;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna informazione nel termine assegnato in merito allo stato dell'opera di presa il curatore non ha riscontrato formalmente la richiesta di informazioni;

CONSIDERATO, che la società non ha rispettato gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio in quanto:

- non ha adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni e di ripristino dell'opera di presa;
- non ha comunicato al Servizio l'avvio della procedura concorsuale;
- non ha comunicato al Servizio la rinuncia al prelievo;

RITENUTO, per le motivazioni sopra evidenziate:

- di procedere al rigetto e all'archiviazione dell'istanza di rinnovo della concessione codice pratica FEPPA1476;
- di dare corso alle verifiche di competenza sullo stato dell'opera di presa
- di ritenere sussistenti i presupposti per l'incameramento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi concessori non adempiuti;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1) di rigettare ed archiviare l'istanza di rinnovo della concessione codice pratica FEPPA1476;
- 2) di dare atto che, con riferimento alle annualità insolute, sono state poste in essere dalla scrivente Agenzia le attività propedeutiche al recupero del credito;
- 3) di dare atto che del deposito cauzionale si disporrà nell'ambito della procedura concorsuale;
- 4) di dare atto che sono in corso le verifiche di competenza sullo stato dell'opera di presa;
- 5) di notificare il presente atto alla pec della procedura concorsuale;
- 6) di trasmettere copia del presente atto agli uffici regionali competenti alla gestione del deposito cauzionale comunicando che sussistono i presupposti per l'incameramento dello stesso in ragione dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- 7) di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- 8) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.